

## ***Nuovi chiarimenti sui soci volontari***

di **Alberto Rocchi**

Master di specializzazione

### **Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative**

Scopri di più

La figura del **socio volontario** si caratterizza per la **gratuità della prestazione** lavorativa nei confronti della cooperativa, la quale non può in alcun modo remunerare questa categoria di soci, se non attraverso **il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**.

Nelle cooperative sociali, i soci volontari sono disciplinati dalla legge. L'[articolo 2, L. 381/1991](#), dispone che gli statuti possano prevedere la **presenza di soci volontari** che prestino la propria **attività gratuitamente**. Ogni volta che la legge o lo statuto di una cooperativa introducono una **categoria di soci diversi da quelli che danno vita allo scambio mutualistico** (denominati soci cooperatori), si pone il problema della coesistenza tra di loro e dell'applicabilità delle **norme di funzionamento della cooperativa** che coinvolgono i soci in generale.

Il primo tema da affrontare è di comprendere se il **socio volontario possa essere assimilato**, ovvero contrapposto, **al socio cooperatore**. Accade in altre situazioni che la legge consenta l'istituzione di **classi speciali di soci**: in alcuni casi, il sottogruppo è un "di cui" dello stesso macro-gruppo dei soci cooperatori; si pensi al caso del cosiddetto "**socio in prova**" di cui all'[articolo 2527 cod. civ.](#), la cui istituzione è **finalizzata all'inserimento lavorativo**. In altri casi, invece, la legge ci pone di fronte a categorie di soci che si differenziano nettamente dai soci cooperatori, perché **estranei allo scambio mutualistico**. È il caso del "**socio tecnico**" previsto dall'[articolo 23, D.Lgs. 1577/1947](#). In questo caso siamo in presenza, a tutti gli effetti, di un **socio lavoratore** che, tuttavia, **attua lo scambio mutualistico con modalità che si differenziano rispetto all'attività caratteristica** dell'ente. La differenza con i soci cooperatori diviene ancora più marcata nel caso dei **soci finanziatori**. Questa categoria ricomprende, in realtà, **diverse casistiche** (più o meno simili) nelle quali si ravvisa, tuttavia, un **fattore comune**: i soci finanziatori, pur nelle varie sfumature, **partecipano alla cooperativa** non in ragione della mutualità, ma **perché interessati alla remunerazione del capitale** con il quale hanno finanziato la società. Infine, particolari figure di socio non sono nemmeno previste dalla legge, ma vengono **create dall'autonomia statutaria**: è il caso del **socio onorario**, figura controversa di cui non vi è traccia nel Codice civile né nella legge speciale.

Tornando al caso del **socio volontario**, proviamo a stabilire in quale rapporto questa figura si

pone rispetto al socio cooperatore. Ricordiamo che, a norma di legge:

- i soci volontari **prestano la propria attività gratuitamente** e sono iscritti in **un'apposita sezione del libro dei soci**;
- il loro numero **non può superare la metà del numero complessivo dei soci**;
- ai soci volontari **non si applicano i contratti collettivi** e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo;
- può essere corrisposto loro soltanto **il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**;
- le prestazioni dei soci volontari possono essere **utilizzate in misura complementare e non sostitutiva** rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali e le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per **gli oneri per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali ed il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**.

Il Ministero Imprese e Made in Italy, con nota del DG del 3.4.2023, aveva sostenuto che **i soci volontari non possono essere considerati al pari dei soci cooperatori**, ma **ad essi contrapposti**. La conclusione ha conseguenze importanti nell'applicazione di alcune norme. L'articolo 2542, comma 3, cod. civ., ad esempio, prevede che **la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori**. Ne consegue che, adottando tale linea interpretativa, il Cda di una cooperativa sociale, composto in prevalenza da soci volontari, è da **considerare irregolare**. Conclude, pertanto, la Nota del 2023, invitando **i revisori a diffidare le cooperative che dovessero trovarsi in questa situazione**.

La linea dettata dal Ministero, tuttavia, **non incontrava il favore degli studiosi**. A tal proposito, va rilevato che nelle cooperative sociali, lo scopo mutualistico ha una **portata molto più ampia** che negli altri tipi di cooperative. La mancanza di retribuzione **non impedisce che il socio volontario partecipi al beneficio mutualistico "esterno"** che è proprio del mondo della cooperazione sociale, dove l'utilità realizzata dalla cooperativa non ricade soltanto sui soci, ma anche sulla collettività. Quindi, **anche il volontario**, partecipe dell'attività economica della cooperativa, **contribuisce alla realizzazione delle finalità mutualistiche** in termini di interessi di utilità sociale. In secondo luogo, non va dimenticato che, pur se non retribuito, **il volontario è un socio a tutti gli effetti, titolare di tutti i diritti ed obblighi** derivanti dalla partecipazione sociale: egli è tenuto al conferimento, **può percepire dividendi**, vota nelle assemblee, **presta attività lavorativa**, sebbene non beneficiando in proprio del vantaggio mutualistico.

La stessa normativa sembra andare, sia pure indirettamente, nella direzione della **parificazione tra socio volontario e socio cooperatore**. Infatti, quando il legislatore ha voluto tracciare una linea di demarcazione tra categorie di soci, lo ha fatto con disposizione specifica; ad esempio, [l'articolo 4, comma 3, L. 59/1992](#), consente ai soci sovventori di essere **nominati amministratori**, ma la maggioranza dei soci **deve essere costituita da soci cooperatori**.

Facendo leva in particolare su quest'ultimo aspetto, il Ministero è intervenuto di nuovo sull'argomento con ulteriore Nota 36921 del 20.6.2024, rettificando la posizione assunta nel



precedente documento. Secondo il documento interpretativo, in assenza di espressa contraria previsione, è da **ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari**. Tale conclusione, oltre ad aprire scenari inediti per la governance di questo tipo di società, sancisce, di fatto, la **parificazione tra socio volontario e socio cooperatore**. Naturalmente sarà necessario verificare la sussistenza di altre condizioni, quale la **partecipazione concreta del socio alle adunanze, il contributo effettivo alle scelte gestionali e l'apporto decisionale, l'esercizio della rappresentanza** e ogni altro **aspetto connaturale al ruolo assunto**.